

Bozza del 4 marzo 2011

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA
REALIZZAZIONE DI CORSI DI GUIDA SICURA PER
NEOPATENTATI**

Importo contrattuale: Euro, (*.....cifra in lettere.....*,00)
oltre IVA 20%.

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente Responsabile del Settore
..... della Direzione, n. del
.../.../2010 si è proceduto a indire la procedura ristretta ai sensi degli
artt. 20 e 27 del D.lgs. 163/06 s.m.i per l’affidamento del servizio per la
realizzazione dei corsi di guida sicura per neopatentati;

- con la medesima determinazione sono stati approvati il Capitolato
Speciale d’Appalto (C.S.A.) e la bozza di contratto;

-

-

-

Quanto sopra premesso tra:

la **Regione Piemonte** (C.F. n. 80087670016) rappresentata, da
....., nato a il

Direttore/Dirigente della Direzione/Settore e domiciliato, ai
fini del presente contratto, presso la sede regionale di via

- Torino (di seguito denominata “Committente”);

e

Bozza del 4 marzo 2011

la **Società** – corrente in Via - (CF e P.I.), in seguito denominata “l’Appaltatore”, ai sensi dell’art. 33 lett. b) della L.R.8/84, rappresentata da nato a il, in qualità di della Società, domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, a quanto infra autorizzato in forza di conferita in data _____ mediante, che interviene nel presente contratto (in seguito “Contratto”) in proprio,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

Il Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.) è allegato al presente contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni in esso contenute.

L’Appaltatore si impegna a dotarsi delle strumentazioni e delle attrezzature necessarie ad avviare e realizzare i corsi come illustrati nel C.S.A., entro un periodo massimo 60 giorni dalla stipula del presente contratto, pena la revoca dello stesso.

Costituisce parte integrante del presente Contratto l’offerta tecnica economica presentata dall’Appaltatore in sede di offerta.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la realizzazione di corsi di guida sicura per un fabbisogno previsto di 2.550 (duemilacinquecentocinquanta) neopatentati residenti nella Regione Piemonte, comprensiva delle

Bozza del 4 marzo 2011

prestazioni elencate in dettaglio nel C.S.A. che si applica integralmente.

Il contratto avrà esecuzione presso una o più sedi che saranno individuate dall'appaltatore, secondo le modalità di cui all'art. 4.6 del C.S.A.

Qualora durante l'esecuzione del contratto, un'eventuale variazione di fabbisogno da parte della Regione Piemonte, comportasse un aumento o diminuzione del numero previsto dei neopatentati da formare, la Ditta affidataria sarà tenuta ad assoggettarsi alle variazioni, nei limiti del quinto del fabbisogno previsto, senza nulla pretendere a titolo di indennizzo.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Le scadenze del presente contratto è fissata entro 28 mesi dalla sua sottoscrizione.

ART. 4 - PARAMETRO CONTRATTUALE

La Giornata di corso di guida sicura per ogni neopatentato è assunta come parametro contrattuale, ai sensi dell'articolo 3 del C.S.A.

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE PREZZI

L'importo contrattuale complessivo corrisponde ad euro00 oltre IVA 20% così ripartito:

Euro00 (... in lettere/00) oltre IVA 20% per ogni giornata di corso di guida sicura per ogni neopatentato.

Non è ammessa la revisione prezzi.

ART. 6 - MODALITA' ATTUATIVE

Si rinvia all'articolo 5 del C.S.A., che si applica integralmente.

ART. 7 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto le prestazioni indicate nel C.S.A., che dovranno essere eseguite puntualmente e con la massima cura, secondo le modalità definite dal C.S.A stesso.

Le prestazioni del C.S.A. rientrano tra quelle previste dal parametro contrattuale della giornata di corso di guida sicura per ogni neopatentato. La loro esecuzione costituisce pertanto obbligo contrattuale e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo. Per quanto riguarda il contenuto delle prestazioni, si rinvia al C.S.A., che si applicano integralmente.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Committente.

L'importo contrattuale sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- al raggiungimento di almeno un terzo di neopatentati formati, sarà liquidata la prima rata pari a € (30% dell'importo contrattuale) oltre IVA 20%;
- al raggiungimento di un ulteriore terzo di neopatentati formati, sarà liquidata la seconda rata pari a € (30% dell'importo contrattuale) oltre IVA 20%;
- al raggiungimento di tutti i neopatentati da formare previsti in sede di offerta, sarà liquidata la terza rata pari a €
..... (30% dell'importo contrattuale) oltre IVA 20%.
- al completamento di tutte le attività previste all'art. 4.9 del

Bozza del 4 marzo 2011

C.S.A. da parte dell'appaltatore sarà liquidata la quarta rata a saldo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Qualora allo scadere del contratto la Ditta affidataria non raggiunga il limite massimo di neopatentati formati previsti in sede di offerta, all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato.

La Ditta Affidataria dovrà documentare il raggiungimento delle suddette condizioni trasmettendo all'ufficio competente della Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta, l'elenco dei nominativi, i recapiti telefonici ed i numeri identificativi delle patenti degli iscritti che hanno effettuato i corsi.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'avvenuta comunicazione di esito favorevole di regolare esecuzione da parte del D.E.C., di cui all'art. 6 ed in osservanza delle normative vigenti in materia.

La Regione provvederà al pagamento delle fatture entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).

Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato al ricevimento da parte del Committente di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore, in corso di validità.

In caso di ottenimento da parte del D.E.C. di un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante sospende il

Bozza del 4 marzo 2011

pagamento della fattura fino a presentazione dei un D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva.

Le fatture non saranno mandate in pagamento, e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il termine di cui sopra, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate e le coordinate bancarie complete per l'effettuazione del pagamento.

Il termine del pagamento è interrotto allorché il Committente comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui lo stesso riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

Le Imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla disciplina dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti ai pagamenti.

Le fatture, ai sensi dell'art. 22 della Legge 8.8.1977 n. 584 s.m.i., distinte per ciascuno dei componenti l'Associazione Temporanea, dovranno essere viste e trasmesse al Committente dal Capogruppo dell'Associazione stessa. Il pagamento delle medesime avverrà mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, la quale provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti la somma loro spettante.

Articolo 9- OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le

Bozza del 4 marzo 2011

mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”).

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazione, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate , così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero in altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i

Bozza del 4 marzo 2011

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 10 - PENALI

La Regione Piemonte, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

Sono sanzionabili a titolo di esempio :

- inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;
- inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nel capitolato;
- mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte in sede di controllo;
- inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati nel capitolato.

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non realizzi fino ad un massimo del 20% del fabbisogno previsto all'art. 1 del C.S.A., a causa del numero

di adesioni ai corsi pervenute da parte dei neopatentati inferiore al fabbisogno atteso, la Regione non applicherà le penali di cui sopra, a condizione che l'Appaltatore dimostri di aver svolto adeguata promozione dei corsi di guida sicura.

La Regione Piemonte, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra lo 0,5% e il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi.

Le penali sopra determinate, applicate ad insindacabile giudizio dal Committente e formalizzate con lettera all' Appaltatore verranno trattenute direttamente nella liquidazione delle fatture.

Art. 11 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli

Bozza del 4 marzo 2011

contenuti nel D.lgs. n° 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza del servizio effettuato, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste all'appalto.

Art. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato all'art. 8 del C.S.A. e dall'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

[QUALORA NE SIA STATA FATTA ESPLICITA RICHIESTA IN SEDE DI OFFERTA]:

L'importo del subappalto, non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dal Committente, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova mediante trasmissione al

Bozza del 4 marzo 2011

Committente, della fattura quietanzata da parte del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.

In caso di subappalto il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'Appaltatore e al Committente.

Art. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente individua nella persona di, Responsabile del Settore, il Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio in oggetto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto prima di procedere al pagamento delle fatture e/o all'applicazione delle penali.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) nel caso in cui non siano rispettati i tempi previsti all'art. 1 del presente Contratto;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo annuo contrattuale;
- c) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- d) nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- e) nel caso di subappalto non autorizzato;

- f) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- g) nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- h) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- i) quando l'Appaltatore non adempia puntualmente ad uno degli obblighi assunti con il contratto.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 15 - RECESSO UNILATERALE

E' facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto.

In tal caso, all'Appaltatore è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni

risarcimento o indennizzo.

La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 16 - CAUZIONE

L'Appaltatore, secondo quanto disciplinato all'art. 15 del C.S.A. e secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, nella misura del.....% dell'importo contrattuale dell'appalto fino alla concorrenza di euro....., mediante.....

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto.

Art. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro .

L'Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in: D.P.R. 547 del 27/4/1955 – D.P.R. 164 del 7/1/1956 – D.L. 277 del 15/8/1991 in esecuzione della L. 212 art. 7 del 3/7/1990 – legge 292 del 5/3/1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7/9/1965 – D.Lgs. 81/2008– L. 123/07 altre norme specifiche o aggiornamenti.

Inoltre l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 19 - NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici

Bozza del 4 marzo 2011

- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
- Al C.S.A.

Il contratto stipulato con l'Appaltatore è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Torino, li

REGIONE PIEMONTE

L'APPALTATORE

Allegati: 1) Capitolato Speciale d'Appalto
 2) Offerta tecnico economica presentata in sede di gara